



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giorno 26 del mese di Settembre DUEMILAQUATTORDICI

IL GIUDICE ONORARIO
AVV. CONCETTA DI BLASIO
PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI
I SEZIONE PENALE

Con la presenza del P.M. dott. M. Spada (V.p.O.)
Con l'assistenza del Cancelliere M. Colonna

Ha pronunciato mediante lettura integrale, la seguente

SENTENZA

Nella causa penale di primo grado
Contro

_____ nato a _____ il _____
ed ivi residente in Via _____ n. _____ - libero -
contumace
difeso dall'Avv. Antonio Maria La Scala di fiducia - assente
sostituito giusta delega orale dall'Avv. Pasquale Maria
Stricchiola

IMPUTATO
(V. FOGLIO ALLEGATO)

CONCLUSIONI:

DEL P.M.: assoluzione ai sensi dell'art. 530 co 2 cpp

DELLA DIFESA: assoluzione ai sensi dell'art. 530 co. 1 cpp in
subordine NDP per intervenuta prescrizione

N 16438/10 R.G.P.M.
 N 1037/12 R.G.Trib..
 N 2093/14 Reg. Sent.
 DEPOSITATA IL 12 SET
 IL CANCELLIERE
 TRASMESSA AL P.O.
 (Marta Colonna)
 COMUNICATA IL 30.9.
 Appello o ricorso per cassazione
 il _____
 Trasmissione atti in Corte App
 Cass. II _____
 Trasmesso estratto al contumace
 il _____
 notificato il _____
 SENTENZA IRREVOCABILE
 il 16.10.2014
 DIREZIONE AMMINISTRATIVA
 DEL TRIBUNALE DI BARI
 Scheda per _____
 redatta il _____
 N. _____ Camp.Penale
 N. _____ Reg. Esec.
 Procura Repubblica di Bari
 Estratto Sentenza trasmessa
 a _____
 il _____
 N.Rep. _____
 N. _____ Mod.71M.E.
 Atti Giud. del _____
 Art. N. _____ Mod. 9
 Camp. Civ. N. _____
 Comunicazione ex art.27 reg.es.
 cpp il _____

ABC

0808912748

IMPUTATO

Per il reato di cui all'art. 483 c 1° c.p. perchè, nella sua qualità di legale rappresentante della " _____ di _____ con sede in _____ alla via _____ rilasciava una dichiarazione sostitutiva mendace dell'atto di notorietà, indirizzata all'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ufficio Regionale della Puglia - sede di Bari, falsamente attestando, al pubblico ufficiale competente a riceverla che, " gli apparecchi indicati nella richiesta relativa all'accertamento di conformità di cui al modulo RIAX/7 allegato alla circolare n.1/giochi/ADI/2006, presentata all'ufficio il 30/03/2006, non rappresentava, in alcun modo, giochi vietati ai sensi dell'art. 110 c.7 del T.U.L.P.S e del 2° comma degli artt. 2 e 3 del decreto 8 novembre 2005 (ed erano conformi alle prescrizioni normative", benchè l'apparecchio munito di targhetta identificativa n. _____ e nulla osta nr _____ (installato presso il " _____ di _____ ", _____) prevedesse modalità di gioco basate non esclusivamente sull'abilità del giocatore, consentendo la ripetizione della partita e l'accumulo di punti tramutabili in crediti a favore del giocatore per ripetizione della partita ovvero usufruibili in partite successive e riproducesse a video di gioco della roulette a rulli virtuali denominato

In Bari in data successiva e prossima al 16/11/2006
 Visto l'art. 464 comma 1 c.p.p.

ren C. Br. Bruno

Motivazione

L'imputato è stato tratto a giudizio, per rispondere dell'imputazione ascritta.

Nel corso dell'istruttoria dibattimentale è emerso che il [redacted] è il rappresentante legale della società installatrice del gioco denominato [redacted] con codice identificativo [redacted], munito del relativo nulla osta, rilasciato alla predetta s.r.l. dall'Amministrazione di Monopoli di Stato di Bari.

Gli operatori della Guardia di Finanza, in sede di accertamento, presso il [redacted], sito in [redacted], gestito dal proprietario titolare [redacted], hanno rilevato che su uno degli apparecchi, fornito dalla [redacted], vi era installato un gioco non consentito e non rientrante tra quelli previsti dal codice identificativo e del nulla osta facenti capo all'odierno imputato [redacted]. Alcuni accertamento è stato svolto per stabilire a quale titoli gli apparecchi erano utilizzati dal gestore del Bar.

Il predetto gioco riproduceva virtualmente, a dire del teste, il meccanismo delle slot-machine con rulli virtuali, sui quali il giocatore non aveva alcuna possibilità di interagire.

Il teste [redacted], nel corso della deposizione del 16 aprile 2013, ha riferito che per poter rimuovere il relativo software è stato manomesso l'apparecchio, per concorde volontà del [redacted] espressa telefonicamente al gestore.

Nella rimozione del software gli agenti venivano aiutati dal sig. [redacted], figlio del gestore [redacted]; contestualmente i medesimi agenti accertavano che il sig. [redacted],

seppur era mancante il software, attraverso una sequenza di battiture sulla tastiera riusciva a trasformare "il gioco lecito in illecito" (cfr. dich.).

0808912748

Alla medesima udienza la difesa ha prodotto il provvedimento di archiviazione nei confronti della _____ di _____, disponendo altresì l'annullamento del verbale di contestazione.

Il Tribunale alla luce delle risultanze probatorie ritiene di pervenire ad una decisione di assoluzione, sia pure sotto il profilo della insufficienza delle prove raccolte, nei confronti dell'imputato, non sussistendo alcuna prova certa e tale da non creare il ragionevole dubbio sull'estraneità del medesimo per i fatti per cui è stato tratto a giudizio.

PQM

Letto l'art. 530, II comma, c.p.p. assolve _____ dal reato ascrittogli, per non aver commesso il fatto.

Bari, 26 settembre 2014

Il G.O.T.

Avv. Concetta Di Blasio

Concetta Di Blasio

IL CANCELLIERE

(Maria Colonna)

Maria Colonna

DEP. _____

BARI _____

IL CANCELLIERE

(Maria Colonna)

Maria Colonna